

Al dipendente matr. n. 2188

SEDE

Fruizione congedo parentale ex artt. 32 e 34, comma 3, D.lgs. n. 151/2001 s.m.i. e l'art. 45, comma 3, del vigente CCNL Funzioni Locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6

VISTA

l'istanza prot. n. 43418 del 04/09/2025 del dipendente matr. n. 2188, con la quale chiede di usufruire di 30 giorni di astensione facoltativa dal lavoro per il *figlio primogenito*, attestando che l'altro genitore non fruirà del medesimo periodo di congedo parentale e di non avere già usufruito in precedenza di periodi di congedo parentale per lo stesso minore;

RICHIAMATI

- l'art. 32 del D.lgs. n. 151 del 2001 «1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS. 1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo. 1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva»;
- l'art. 34, del D.lgs. n. 151 del 2001 «1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della

retribuzione (...)) ((e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione)). I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23. 2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2. 5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. 6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7».

- l'art. 45, comma 3, del vigente CCNL Funzioni Locali «Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1 del D.lgs. n. 151 del 2001 e ss.mm.ii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.»;

VISTO

- l'art. 5, comma 2, d.lgs n.165 del 2001 s.m.i., il quale dispone che: «nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici»;
- l'art. 89, comma 6, d.lgs. n. 267 del 2000 s.m.i., il quale dispone che: «Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro»;

RITENUTA

la regolarità della documentazione prodotta e la compatibilità con le esigenze di servizio.

Tanto premesso,

DISPONE

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della richiesta del dipendente matr. n. 2188 di fruizione di 30 giorni di astensione facoltativa dal lavoro per il figlio primogenito ai sensi degli artt. 32 e 34, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001 e l'art. 45, comma 3, del vigente CCNL Funzioni Locali;
- 2) **DI AUTORIZZARE** il dipendente matr. n. 2188 alla fruizione nel periodo richiesto del congedo parentale suddetto per n. 30 giorni (retribuiti per l'intero al 100%) per il figlio primogenito.
- 3) **DI ONERARE** il dipendente a comunicare preventivamente, nei termini minimi di legge, al Servizio 6 e al Servizio 7 – Ufficio contabilità del personale, le precise giornate di fruizione dello stesso mediante posta elettronica istituzionale;
- 4) **DI DEMANDARE** ai Servizi 6 e 7 ogni adempimento di competenza per la corretta gestione amministrativa e contabile del presente provvedimento gestionale;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento gestionale al dipendente matr. 2188 e, per conoscenza, al relativo Responsabile del Servizio di appartenenza.

Modugno, data del protocollo.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Santoro

(firmato autografo sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6

Avv. Cristina Carlucci

(firmato digita



CRISTINA CARLUCCI
12.09.2025
11:34:55
GMT+01:00